Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 55 del 4 marzo 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 81.

Nuovo regime daziario applicabile per i prodotti carbosiderurgici dal 10 febbraio 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 81.

Nuovo regime daziario applicabile per i prodotti carbosiderurgici dal 10 febbraio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519 e 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la decisione, in data 22 aprile 1953, del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, indica i prodotti che formano oggetto del mercato comune e subordina alla presentazione del certificato di

libera pratica l'applicazione dell'esenzione daziaria per i prodotti che formano oggetto del mercato comune e che provengono dagli altri Paesi membri della Comunità;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956, 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, e 27 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1958, che approvano il testo revisionato della suddetta nomenclatura doganale comune;

Vista la decisione, in data 10 febbraio 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 10 febbraio 1953 l'istituzione del mercato comune del carbone e l'inizio del periodo transitorio;

Visti i decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956; 2 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'11 febbraio 1957, 16 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957 e 8 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1957, che stabiliscono le ultime aliquote daziarie applicabili ai prodotti carbosiderurgici importati in Italia dagli altri Paesi membri della predetta Comunità;

Visto l'estratto del documento n. 803/i/57, che riporta l'approvazione formale delle aliquote dei dazi doganali indicate nella tabella allegata allo stesso documento, e convenute di comune accordo, tra i Governi dei Paesi membri della Comunità, durante la 42ª Sessione del Consiglio speciale dei Ministri della stessa Comunità, per i prodotti siderurgici importati, dal 10 febbraio 1958, in Italia da Paesi estranei alla predetta Comunità:

Vista la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, e specialmente i paragrafi 1, 15, 27, 29 e 30, che stabiliscono l'esenzione daziaria per i prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, importati in Italia dagli altri Paesi membri della predetta Comunità, dopo la fine del periodo transitorio;

Vista la decisione, in data 6 dicembre 1957, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad applicare, per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 10 febbraio 1958, in deroga all'armonizzazione dei dazi doganali sugli acciai, una maggiorazione del 2% per il ferro manganese carburato e gli acciai inossidabili importati da Paesi estranei alla Comunità, e, sugli stessi prodotti importati ma non originari degli altri Paesi membri, un dazio che stabilisca per tali importazioni indirette la stessa protezione daziaria applicata per le importazioni dirette da Paesi estranei alla Comunità;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale degli agglomerati di carbon fossile o di lignite e del coke o semi-coke di lignite o di carbon fossile escluso quello destinato alla fabbricazione degli elettrodi e di applicare il nuovo regime daziario dei prodotti carbosiderurgici, modificando all'uopo le relative voci e note della vigente tariffa doganale italiana onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per il suo adeguamento agli Accordi internazionali relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e il conseguente inquadramento nella nomenclatura doganale comune della predetta Comunità, modellata sulla nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La numerazione, la denominazione delle merci, le note e i dazi di cui all'allegata tabella sostituiscono, a decorrere dal 10 febbraio 1958, la numerazione di tariffa e di statistica, la denominazione delle merci, i dazi generali e, salvo quanto disposto al successivo art. 3, i dazi stabiliti con le norme temporanee, per le voci n. 261 *a*, *b*, *c*, n. 265 *a*, *b*, n. 266 *a*, *b*, da n. 875 a n. 896 incluse, nonchè le note generali da n. 1 a n. 12 incluse, n. 14 e n. 15 del capitolo LXXIII della tariffa dei dazi doganali di importazione, attualmente in vigore in virtù dei decreti Presidenziali 7 luglio 1950, n. 442, 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni.

Restano fermi il regime daziario convenzionato mediante accordi stipulati con altri Paesi e le riduzioni per tali dazi tuttora applicabili in base all'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125.

Art. 2.

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, continuerà ad essere applicata per i dazi riportati nell'unita tabella per le voci 27.03-*b*; 27 05; 73.01-*a* (nota); 73.02-*b*; 73.02-*d*; 73.02-*e* 2-*beta*; 73.02 *f*-2; 73.02-*h*; 73.02-*η*; 73.04-*a*; 73.04-*b*; 73.05 *a*; 73.07-*c*; 73.11-*a*-2-*beta*; 73.11-*a*-3-*beta*; 73.15 *a* 2; 73.15-*a*-4-*alfa*-III-*bb*; 73.15-*a*-4-*gamma*-II-*bb*; 73.15 *b*-2; 73.15-*b*-4-*alfa*-II-*bb*; 73.15 *b* 4-*gamma* I-*bb B*.

Art. 3.

A decorrere dal 10 febbraio 1958 sono abrogati i dazi di cui ai decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, 2 febbraio 1957, 16 aprile 1957 e 8 giugno 1957.

Dalla stessa data i minerali di ferro o di manganese, i rottami e gli altri prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, che risultano precisati con la sigla « C » apposta a fianco di essi nell'unita tabella, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, sono ammessi in esenzione da dazio; e gli stessi prodotti, importati da detti Paesi senza certificato di libera pratica o da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono sottoposti al dazio indicato nell'unita tabella a fianco di ciascun prodotto.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 9 febbraio 1960, il ferro-manganese carburato e i sottoindicati semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile che formano oggetto del mercato comune, provenienti con certificato di libera pratica dagli altri Paesi membri della Comunità, ma che non risultino originari di detti Paesi in base alla presentazione di certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti nelle forme prescritte, saranno sottoposti a dazio sul valore nella misura di seguito indicata:

a) 5% per il ferro-manganese carburato di provenienza dalla Francia; 6% per il ferro-manganese carburato di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda;

b) 1% per i blumi, le billette, le bramme e i bidoni, altri, non placcati, per i larghi piatti non placcati, per la vergella, le barre e i profilati non forati, laminati o estrusi a caldo, non placcati, di provenienza dalla Francia;

c) 3% per gli sbozzi in rotoli per lamiere, anche placcati, di provenienza dalla Francia;

d) 4% per tutti i semi prodotti e prodotti di acciaio inossidabile, ad esclusione soltanto dei profilati forati, di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda.

Art. 5.

Il regime daziario di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1175, resta applicabile, a non oltre la data di scadenza ivi stabilita, per le ghise ematiti da affinazione, greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01 *a*-1), per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-*c*-1), per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (voce 73.08-*a*-1), per le lamiere magnetiche, aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci 73.13-*a*-1; 73.15-*b*-6-*alfa*-I), con l'osservanza delle modalità e limitazioni previste dallo stesso provvedimento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 99. — RELLEVA

TABELLA

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
		ex CAPITOLO 25			
		SALI; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI; CALCI E CEMENTI			
25.02		Piriti di ferro non arrostite	esente		
		ex CAPITOLO 26			
		MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI			
26.01	T	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):			
a		minerali di ferro:			
		1) piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti), comprese quelle cuprifere con tenore in rame non superiore al 5 per cento	esente		
		2) altri (escluse le piriti di ferro non arrostite) . . .	esente	esente	C.
b		minerali di manganese:			
		1) minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti 20 % e più di manganese .	esente	esente	C.
		2) minerali di ferro manganesiferi contenenti più del 10 % ma meno del 20 % di manganese	esente		
		ex CAPITOLO 27			
		COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI			
27.01	T	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:			
a		carboni fossili	esente	esente	C.
b		altri	5	esente	4 C.
27.02	T	Ligniti e agglomerati di ligniti:			
a		ligniti	esente	esente	C.
b		agglomerati	5	esente	4 C.
27.03	T	Torba (compresa la torba per lettiera) e agglomerati di torba:			
a		torba	esente		
b		agglomerati	5		
27.04	T	Coke e semi-coke di carbone fossile, di lignite e di torba:			
a		di carbon fossile:			
		1) destinati alla fabbricazione degli elettrodi . . .	15		
		2) altri	15	esente	10 C.
b		di lignite	15	esente	10 C.
c		altri	15		
		Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.			
27.05	T	Carbone di storta	10		

ex CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE:

1. — Si considerano come:

a) Ghise (n. 73 01):

i prodotti ferrosi che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate.

meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese;
30 % o meno di cromo;
40 % o meno di tungsteno;
10 % o meno, in totale, di altri elementi (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie

b) Ghise specolari (spiegel) (n 73 01):

i prodotti che contengono in peso più del 6 %, ma non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1-*a*).

c) Ferro-leghe (n 73 02)

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente né di laminazione né di fucinazione, usati in siderurgia e che contengono uno o più dei seguenti elementi, nelle percentuali, in peso, sotto indicate:

più di 8% di silicio;
più di 30% di manganese;
più di 30% di cromo,
più di 40% di tungsteno,
più di 10%, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc , ad esclusione del rame)

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare in peso il 96% per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e il 90% per le altre

d) Acciai legati (n 73 15)

acciai contenenti, in peso, uno o più elementi nelle proporzioni seguenti

più di 2 % di manganese e silicio presi insieme,
2% o più di manganese,
2% o più di silicio,
0,50% o più di nichelio,
0,50% o più di cromo,
0,10% o più di molibdeno;
0,10% o più di vanadio,
0,30% o più di tungsteno;
0,30% o più di cobalto,
0,30% o più di alluminio;
0,40% o più di rame,
0,10% o più di piombo;
0,12% o più di fosforo,
0,10% o più di zolfo,
0,20% o più di fosforo e di zolfo, presi insieme;
0,10% o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n 73.15)

l'acciaio contenente in peso 0,6% o più di carbonio, a condizione che il tenore in zolfo e in fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04% per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per questi due elementi presi insieme

f) Masselli (n. 73 06).

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione ottenuti:

— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata, al fine di eliminarne le scorie di affinazione,

— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura di pacchetti di ferro o d'acciaio in rottami o di ferri pudellati

g) Lingotti (n 73 06)

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

h) Blumi e billette (n 73 07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, la cui sezione trasversale è superiore a mmq 1225 e il cui spessore è superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n 73 07).

i semi-prodotti a sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm 6, larghezza minima di mm 150 ed il cui spessore non supera il quarto della larghezza

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm 1,5 e di larghezza superiore a mm. 500, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di kg. 500.

l) Larghi piatti (n 73 09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a mm. 5 fino a mm. 100 incluso e di larghezza superiore a mm. 150 fino a mm. 1200 incluso.

m) Nastri (n. 73 12):

i prodotti laminati, anche a bordi refilati, di sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a mm 6, larghezza non superiore a mm 500, purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n 73 13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla nota 1-*k* suddetta) aventi spessore non superiore a mm. 125, e, se di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a mm. 500.

Restano in particolare comprese nella voce n 73 13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

o) Fili (n 73 14):

i prodotti trafilati a freddo, a sezione trasversale piena, di qualsiasi forma, non avente alcuna dimensione superiore a mm 13 Tuttavia, agli effetti delle voci n 73 26 e n 73 27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ma ottenuti per laminazione

p) Barre (n 73 10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere *h*), *ij*), *k*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), che precedono, ed aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isocele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n 73 10)

le barre di qualsiasi sezione, atte specificamente alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a mm. 15 ma non a mm. 50 e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro)

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n 73.18.

r) Profilati (n 73 11):

i prodotti a sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n 73 16, che non rispondono interamente ad una qualunque delle definizioni precisate alle lettere *h*), *ij*), *k*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) ed aventi in sezione trasversale una forma diversa da quelle previste alla lettera *p*)

2 - Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73 06 al n 73 14 incluso i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n 73 15).

3 - I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n 73 06 al n 73 15 incluso placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso

4. - Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo la sua forma e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5 - Si considerano come « condotte forzate », ai sensi della voce n 73 19 i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a mm. 400 e pareti di spessore superiore a mm. 10,5

* * *

A) Ai sensi della voce n 73 01, lettera *a*), sono da considerare:

a) ghise ematiti quelle che possono contenere, in peso, al massimo 0,5% di fosforo e, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio e 6% o meno di manganese, tali ghise si distinguono, a loro volta, in:

1) ghise ematiti da affinazione quelle contenenti 1,5% o meno di silicio e più di 1,5%, ma non più di 6% di manganese,

2) ghise ematiti da fusione: quelle diverse dalle ghise previste al precedente n. 1):

b) ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo): quelle che possono contenere, in peso, più di 0,5% ma meno di 15% di fosforo e, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio e 6% o meno di manganese

Le ghise ematiti e le ghise fosforate possono contenere inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso non più di

0,3% di nichelio,
0,2% di cromo,
0,3% di rame,
0,1% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc).

Le ghise fosforose contenenti in peso il 15% e più di fosforo rientrano al n 28 55 (fosfuri).

Le ghise contenenti fosforo e zolfo nella proporzione massima rispettiva di 0,7 e di 0,2 per mille si considerano come ottenute con carbone di legna. Tuttavia per le stesse ghise è tollerato un contenuto di fosforo fino al 4 per mille.

B) Gli acciai legati si suddividono in:

a) acciai da costruzione: quelli contenenti meno di 0,6% di carbonio ed aventi, inoltre, un tenore di elementi di lega non superiore, in totale, all'8% se contengono almeno due di tali elementi, e al 5% se ne contengono uno solo, tali acciai si distinguono, a loro volta, in

1) acciai da costruzione automatici (de décolletage) quelli contenenti 0,10% o più di zolfo, oppure 0,10% o più di piombo, oppure 0,20% o più di zolfo e fosforo presi insieme, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati,

2) acciai da costruzione per molle al silicio: quelli contenenti più di 2% fino a non oltre il 2,2% di silicio, oppure più di 2% fino a non oltre 3,2% di silicio e manganese presi insieme, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati (nota 1-*d*);

3) acciai da costruzione per molle al cromo-vanadio· quelli contenenti da 0,50% fino a non oltre 1,2% di cromo e da 0,10% fino a non oltre 0,25% di vanadio,

4) acciai da costruzione per molle al cromo-silicio quelli contenenti da 0,50% fino a non oltre 1,2% di cromo, più di 2% fino a non oltre 2,4% di silicio e manganese presi insieme, e da 0,50% fino a non oltre 0,70% di nichelio;

5) acciai da costruzione altri: quelli che non rispondono alle definizioni di cui ai precedenti numeri da 1 a 4,

b) acciai per cuscinetti· quelli contenenti da 0,95% fino a non oltre 1,10% di carbonio e da 1,40% fino a non oltre 1,65% di cromo, anche con altri elementi di lega, purchè questi siano presenti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati,

c) acciai resistenti ad alta temperatura: quelli contenenti più di 44% di cromo e nichelio presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;

d) acciai per magneti (aimants): quelli contenenti 1% o più di carbonio, 2% o più di cobalto e da 6% fino a non oltre 12% di cromo;

e) acciai inossidabili: quelli contenenti più di 12% di cromo, anche con aggiunta di altri correttivi;

f) acciai rapidi quelli contenenti più di 9 % di tungsteno, vanadio e molibdeno, presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;

g) acciai per utensili ed altri acciai legati: quelli che hanno caratteristiche diverse dagli acciai legati sopra particolarmente considerati.

C) Gli acciai comuni e gli acciai fini al carbonio contenenti più di 1,2% ma meno di 2% di manganese oppure più di 1% ma meno di 2% di silicio e, insieme o separatamente, più di 0,25% ma meno di 0,50% di cromo, pur restando classificati alle rispettive voci, seguono il trattamento daziario degli acciai legati secondo la specie

Gli acciai contenenti uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

1,2% o meno di manganese e 1% o meno di silicio, ma più di 2% complessivamente di manganese e silicio presi insieme,
0,12% o più di fosforo;
0,10% o meno di zolfo, purchè la somma di zolfo e fosforo sia uguale o superiore a 0,20%;
0,40% o più fino a 0,50% di rame,
0,10% o più, presi isolatamente, degli altri elementi non particolarmente specificati nella definizione degli acciai legati (nota 1-*d*),
quando non contengono altri elementi in misura superiore a quella fissata per gli acciai legati (nota 1-*d*), pur restando classificati fra gli acciai legati, seguono il trattamento daziario degli acciai comuni o degli acciai fini al carbonio secondo la specie

Questa disposizione non si applica per i prodotti che formano oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

D) Le barre fucinate o laminate a caldo, pulite o lucidate, non aventi in sezione alcun lato o diametro superiore a mm 5 per quelle a sezione circolare, e superiore a mm. 3 per quelle di altre sezioni, seguono il trattamento daziario dei fili di ferro o di acciaio fosfatizzati o parcherizzati.

E) I nastri laminati a caldo, puliti o lucidati, di larghezza non superiore a mm 3, seguono il trattamento daziario dei fili di ferro o di acciaio fosfatizzati o parcherizzati.

F) Si considerano azzurrate o ossidate artificialmente le lamiere ricoperte di un strato uniforme e compatto di ossido ferroso-ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione, purchè ottenuto espressamente (bleu lisses).

G) Le lamiere dette « magnetiche » sono quelle aventi una perdita in watts, per chilogramma, determinata secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ad una induzione di 10 000 Gauss:

— non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi mm 0,2;
— non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,2 e mm. 0,6;
— non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra mm. 0,6 e mm. 1,5 inclusi.

H) Si considerano come latta (nn 73 12 e 73 13) i nastri e le lamiere con un rivestimento metallico aventi un tenore di stagno pari o superiore al 97 % (verniciati o meno).

Numero e Lettera		Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			
				Applicabile		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
73.01	T	Ghise (comprese le ghise specolari) greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse:				
		Si comprendono in questa voce gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno, i pani rotti, i piastroni e simili				
a		ghise ematiti (da fusione e da affinazione) e ghise fosforose.				
		1) contenenti fino a 5 % di fosforo	15	esente	5	C.
		2) contenenti più di 5 % fino a 15 % di fosforo . . .	10	esente	5	C.
		La ghisa da fusione destinata alle fonderie è ammessa al dazio dell'8% sul valore, nei limiti di un contingente da stabilirsi anno per anno dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero				
b		ghise specolari (spiegel) contenenti elementi diversi dal manganese in misura:				
		1) non superiore a 5 %	15	esente	7	C.
		2) superiore a 5 %				
		α) fino a 8 % di silicio ed eventualmente fino a 10 % di alluminio e fino a 5 % di altri elementi . . .	15	esente	7	C.
		β) altre	10	esente	7	C.
c		non nominate				
		1) contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio . . .	15	esente	5	C.
		2) altre, anche contenenti manganese fino a 6 % e, separatamente o insieme, fosforo e altri elementi in misura.				
		α) fino a 5 % (purchè non abbiano le caratteristiche delle ghise ematiti e fosforose)	15	esente	5	C.
		β) più di 5 %:				
		I) fino a 15 % di fosforo (purchè non abbiano le caratteristiche delle ghise fosforose)	10	esente	5	C.
		II) fino a 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di alluminio ed eventualmente più di 5 % fino a 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi	15	esente	5	C.
		III) fino a 30 % di cromo ed eventualmente più di 5 % ma non più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi	12	esente	5	C.
		IV) fino a 40 % di tungsteno ed eventualmente più di 5 % ma non più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi, fino a 10 % di titanio ed eventualmente più di 5 % ma non più di 8 % di silicio e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di molibdeno e fino a 5 % di altri elementi; fino a 10 % di vanadio e fino a 5 % di altri elementi . . .	10	esente	5	C.
		V) di altra specie	10	esente	5	C.
73.02		Ferro-leghe:				
a		ferro-manganese, con tenore in carbonio:				
		1) superiore a 2 % (ferro-manganese carburato) . . .	15	esente	8 (1)	C.
		2) fino a 2 %	15			
b		ferro-alluminio, ferro silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	15		12	
c		ferro-silicio	15			
d		ferro-silico manganese	15		12	
e		ferro-cromo e ferro-silico-cromo:				
		1) ferro-silico-cromo contenente più di 90 % ma non più di 96 % complessivamente di cromo e silicio, con prevalenza in peso del cromo	3			

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 6 %.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		2) altre con tenore in carbonio:				
		α) superiore a 2 %	12			
		β) fino a 2 %	15		13	
f		ferro-titanio e ferro-silico-titanio:				
		1) ferro-silico-titanio contenente più di 90 % ma non più di 96 % complessivamente di titanio e silicio, con prevalenza in peso del titanio	3			
		2) altre	10			
g		ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno:				
		1) ferro-silico-tungsteno contenente più di 90 % ma non più di 96 % complessivamente di tungsteno e silicio, con prevalenza in peso del tungsteno	3			
		2) altre	10			
h		ferro-molibdeno; ferro-vanadio	10			
ij		altre:				
		1) ghisa nichelifera allo stato greggio, con tenore di nichelio non inferiore a 25 % e non superiore a 36 % . .	10		3	
		2) non nominate	10			
73.03	T	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio				
a		non separati nè classificati	esente	esente		C.
		I rottami di questa voce sono ammessi in esenzione sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite per quelli separati o classificati.				
b		separati o classificati:				
		1) di ghisa	esente	esente		C.
		2) di ferro stagnato, in ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di stagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale	esente	esente		C.
		3) altri:				
		α) di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale	esente	esente		C.
		β) cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili)	esente	esente		C.
		γ) non nominati, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a cm. 50	esente	esente		C.
		Alle stesse condizioni e sotto l'osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi al trattamento dei « rottami, ecc., di ferro e di acciaio, non nominati » i seguenti materiali di ferro e di acciaio, in quanto destinati alla fabbricazione delle posate: ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni o di scafi di navi, rifilature di lamiere di ferro, bidoni di scarto e spuntature di bidoni; billette di seconda scelta; spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione.				
73.04	T	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o grigliate.				
a		di ghisa	15		13	
b		altre	15		13	

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
73.05		Polveri di ferro e di acciaio, ferro e acciaio spugnoso (spugna):			
a		polveri	20		15
b	T	spugna	18		
73.06	T	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:			
a		masselli	18	esente	7 C.
b		lingotti:			
		1) non placcati	20	esente	7 C.
		2) placcati	20	esente	7 C.
c		massse	18	esente	7 C.
73.07	T	Ferro e acciaio in blumi billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o martellatura (sbozzi di forgia).			
a		blumi e billette.			
		1) laminati			
		α) non placcati, aventi in sezione un perimetro di:			
		I) mm 160 o meno	35	esente	8 C.
		II) più di mm 160	20	esente	8 C.
		β) placcati, aventi in sezione un perimetro di:			
		I) mm 160 o meno	35	esente	8 C.
		II) più di mm 160	20	esente	8 C.
		2) fucinati, aventi in sezione un perimetro di:			
		α) mm 160 o meno	35		
		β) più di mm 160	20		15
b		bramme e bidoni			
		Si comprendono fra i bidoni anche quelli con spigoli arrotondati ovvero smussati sui fianchi e cioè con bordo normale di lavorazione a caldo			
		1) laminati			
		α) non placcati			
		I) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm. 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più	20	esente	8 C.
		II) di altra specie	35	esente	8 C.
		β) placcati.			
		I) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm. 50 o più e della larghezza di mm 300 o più	20	esente	8 C.
		II) di altra specie	35	esente	8 C.
		2) fucinati.			
		α) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm. 50 o più e della larghezza di mm 300 o più	20		15
		β) di altra specie	35		
c		sbozzi di forgia	30		20
73.08		Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio:			
		Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati.			
a	T	non placcati, di larghezza:			
		1) inferiore a m 1,50	35	esente	9 C.
		2) di m 1,50 o più	35	esente	9 C.
b		placcati	Dazio degli sbozzi non placcati secondo la specie	esente	9 C.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
73.09		Larghi piatti di ferro o di acciaio:				
a	T	non placcati	35	esente	9	C.
b		placcati	35	esente	9	C.
73.10		Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione), barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine .				
a	T	semplicemente laminate o estruse a caldo:				
		1) vergella o bordione	35	esente	10	C.
		2) barre piene				
		α) a sezione rettangolare dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza	20	esente	9	C.
		β) altri	35	esente	9	C.
		3) barre forate per la perforazione delle mine . .	35	esente	9	C.
b	T	semplicemente fucinate				
		1) barre piene a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più il cui spessore supera il quarto della larghezza	20		15	
		2) altri	35			
c		semplicemente ottenute o rifinite a freddo	35			
d		placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.)				
		1) semplicemente placcate				
		α) laminate o estruse a caldo:				
		I) vergella o bordione	Dazio della vergella non placcata	esente	10	C.
		II) barre	Dazio delle barre non placcate	esente	9	C.
		β) ottenute o rifinite a freddo . . .	Dazio delle barre non placcate			
		2) altre				
		α) con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		β) con sole operazioni di carattere meccanico:				
		I) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo . . .	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		II) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc. per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
73.11		Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo, palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:				
a		profilati:				
	T	1) semplicemente laminati a estrusi a caldo:				
		α) profilati a U, a I ad H, di altezza (costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali):				
		I) inferiore a mm. 80:				
		aa) non forati	35	esente	9	C.
		bb) forati	35	esente	10	C.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		II) di mm 80 o più:				
		aa) non forati	35	esente	9	C.
		bb) forati	35	esente	10	C.
		β) profilati Zores.				
		I) non forati	35	esente	9	C.
		II) forati	35	esente	10	C.
		γ) altri profilati:				
		I) non forati	35	esente	9	C.
		II) forati	35	esente	10	C.
	T	2) semplicemente fucinati				
		α) non forati	35			
		β) forati	35		23	
		3) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:				
		α) non forati	35			
		β) forati	35		23	
		4) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):				
		α) semplicemente placcati				
		I) laminati o estrusi a caldo:				
		aa) non forati	Dazio dei profilati non placcati secondo la specie	esente	9	C.
		bb) forati	35	esente	10	C.
		II) ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei profilati non placcati secondo la specie			
		β) altri				
		I) con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei profilati non lavorati secondo la specie			
		II) con sole operazioni di carattere meccanico:				
		aa) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo . . .	Dazio dei profilati non lavorati secondo la specie			
		bb) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc. per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei profilati non lavorati secondo la specie			
b	T	palancole, anche forate o fatte di elementi riuniti . . .	35	esente	9	C.
73.12		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:				
a		semplicemente laminati a caldo, anche decapati . . .	35	esente	10	C.
b		semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
		1) destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	35	esente	10	C.
		I nastri destinati alla fabbricazione della latta sono ammessi all'importazione sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze				
		2) altri	35		23	
c		placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:				
		1) argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, avente un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per pronenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		2) smaltati	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		3) stagnati:				
		α) latta	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie	esente	10	C.
		β) altri	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		4) zincati o piombati	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		5) altri (ramati, ossidati artificialmente laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):				
		α) semplicemente placcati:				
		I) laminati a caldo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	12	C.
		II) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie			
		β) altri	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
d		altrimenti foggiati o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.)	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
73 13		Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:				
a		lamiere dette « magnetiche »:				
		1) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	35	esente	12	C.
		2) altre, di spessore:				
		α) superiore a mm 1.	35	esente	9	C.
		β) di mm. 1 o meno	35	esente	10	C.
b		altre lamiere:				
		1) semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore.				
	T	α) di mm. 3 o più	35	esente	9	C.
		β) di mm. 2 o più ma meno di mm 3	35	esente	9	C.
		γ) di mm 0,50 o più ma meno di mm 2:				
		I) di mm 0,50 o più fino a mm. 1	35	esente	10	C.
		II) superiore a mm. 1 ma meno di mm. 2	35	esente	9	C.
		δ) inferiore a mm. 0,50	35	esente	10	C.
		2) semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore:				
	T	α) di mm 3 o più	35	esente	9	C.
		β) di mm 2 o più ma meno di mm 3	35	esente	9	C.
		γ) di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:				
		I) di mm. 0,50 o più fino a mm 1	35	esente	10	C.
		II) superiore a mm. 1 ma meno di mm. 2	35	esente	9	C.
		δ) inferiore a mm. 0,50	35	esente	10	C.
		3) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore.				
		α) di mm 3 o più	35			
		β) di mm 2 o più ma meno di mm. 3	35	esente	9	C.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	Denominazione delle merci	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		γ) di mm 0,50 o più ma meno di mm. 2:				
		I) di mm 0,50 o più fino a mm 1	35	esente	10	C.
		II) superiore a mm 1 ma meno di mm 2	35	esente	9	C.
		δ) inferiore a mm 0,50 . . .	35	esente	10	C.
		4) semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		5) placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:				
		α) argentate, dorate, platinate con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		β) smaltate	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		γ) stagnate:				
		I) latta	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		II) altre	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		δ) zincate o piombate	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		ε) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		6) altrimenti foggiate o lavorate:				
		α) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				
		I) argentate, dorate, platinate con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		II) smaltate	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		III) altre	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		β) perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
73.14		Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:				
a		greggi:				
		1) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:				
		α) con resistenza inferiore a kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:				
		I) di sezione tonda	35		20	
		II) di sezione diversa dalla tonda	35		20	

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		β) con resistenza di kg 150 o più per millimetro quadrato di sezione				
		I) di sezione tonda	35			
		II) di sezione diversa dalla tonda	35		20	
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze				
		2) altri				
		α) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza	35		23	
		β) di altra specie	35			
b		lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati ramati, cromati, ecc., placcati di metalli comuni fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi), oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei fili greggi, secondo la specie			
73.15		Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso				
a		acciaio fino al carbonio				
	T	1) lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni				
		Si comprendono fra i bidoni anche quelli con spigoli arrotondati ovvero smussati sui fianchi e cioè con bordo normale di lavorazione a caldo				
		α) fucinati				
		I) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di				
		aa) mm 160 o meno	35			
		bb) più di mm 160	20		15	
		II) bramme e bidoni				
		aa) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più . .	20		15	
		bb) di altra specie	35			
		β) altri				
		I) lingotti	20	esente	7	C.
		II) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di:				
		aa) mm 160 o meno .	35	esente	7	C.
		bb) più di mm 160 .	20	esente	7	C.
		III) bramme e bidoni:				
		aa) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più .	20	esente	7	C.
		bb) di altra specie . . .	35	esente	7	C.
		2) sbozzi di forgia	30		20	
		3) sbozzi in rotoli per lamiere, larghi piatti:				
	T	α) sbozzi in rotoli per lamiere	35	esente	10	C.

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati				
	T	β) larghi piatti	35	esente	10	
		4) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati				
	T	α) semplicemente fucinati.				
		I) barre piene a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più il cui spessore non supera il quarto della larghezza	20		15	
		II) altre barre	35			
		III) profilati				
		aa) non forati	35			
		bb) forati	35		23	
		β) semplicemente laminati o estrusi a caldo:				
	T	I) vergella o bordione . . .	35	esente	10	C.
	T	II) barre piene				
		aa) a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più il cui spessore non supera il quarto della larghezza .	20	esente	10	C.
		bb) altre . . .	35	esente	10	C.
	T	III) barre forate per la perforazione delle mine . .	35	esente	10	C.
	T	IV) profilati				
		aa) non forati	35	esente	10	C.
		bb) forati	35	esente	10	C.
		γ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo :				
		I) barre	35			
		II) profilati				
		aa) non forati	35			
		bb) forati	35		23	
		δ) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.)				
		I) semplicemente placcati:				
		aa) laminati o estrusi a caldo . . .	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	10	C.
		bb) ottenuti o rifiniti a freddo . .	Dazio dei non placcati secondo la specie			
		II) altri				
		aa) con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, oppure argentati dorati, platinati con strato ricoprente inferiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		bb) con sole operazioni di carattere meccanico:				
		A) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo .	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		B) a superficie rettificata, tornita, limata, ecc per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo . .	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		5) nastri:				
		α) semplicemente laminati a caldo, anche decapati . .	35	esente	10	C.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		β) semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
		I) con resistenza fino a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione . .	35		20	
		II) con resistenza superiore a 75 kg per millimetro quadrato di sezione . .	35			
		γ) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:				
		I) semplicemente placcati:				
		aa) laminati a caldo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	10	C.
		bb) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie			
		II) altri	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		δ) altrimenti foggiati o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.) . . .	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		6) lamiere:				
		α) semplicemente laminate a caldo, non decapate .	35	esente	10	C.
		β) semplicemente laminate a caldo e decapate . .	35	esente	10	C.
		γ) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:				
		I) di mm. 3 o più	35			
		II) inferiore a mm 3 .	35	esente	10	C.
		δ) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		ε) altrimenti foggiate o lavorate:				
		I) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10	C.
		II) perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		7) fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:				
		α) greggi				
		I) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm 5, ammatassati o arrotolati:				
		aa) con resistenza inferiore a kg. 150 per millimetro quadrato di sezione:				
		A) di sezione tonda	35		20	
		B) di sezione diversa dalla tonda	35		20	
		bb) con resistenza di kg. 150 o più per millimetro quadrato di sezione:				
		A) di sezione tonda	35			
		B) di sezione diversa dalla tonda	35		20	
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.				

Numero e Lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
		II) altri:			
		aa) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza:			
		A) con resistenza fino a 75 kg per millimetro quadrato di sezione	35		20
		B) con resistenza superiore a 75 kg. per millimetro quadrato di sezione	35		
		bb) di altra specie:	35		
		β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati, ramati, cromati, ecc , placcati di metalli comuni, fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili, per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi), oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei fili greggi, secondo la specie		
b		acciai legati			
		1) lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:			
		Si comprendono fra i bidoni anche quelli con spigoli arrotondati ovvero smussati sui fianchi e cioe con bordo normale di lavorazione a caldo.			
		α) fucinati			
		I) blumi e billette, aventi in sezione un perimetro di:			
		aa) mm 160 o meno:			
		A) di acciai da costruzione	35		
		B) di acciai rapidi	22		
		C) di acciai inossidabili	30		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	30		
		E) di altri acciai	35		
		bb) piu di mm. 160:			
		A) di acciai da costruzione	20		
		B) di acciai rapidi .	15		
		C) di acciai inossidabili	20		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura .	20		
		E) di altri acciai .	20		
		II) bramme e bidoni:			
		aa) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm. 50 e della larghezza di mm. 150 o piu ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm. 50 o piu e della larghezza di mm. 300 o piu:			
		A) di acciai da costruzione . . .	20		
		B) di acciai rapidi	15		
		C) di acciai inossidabili	20		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	20		
		E) di altri acciai	20		
		bb) di altra specie:			
		A) di acciai da costruzione	35		
		B) di acciai rapidi	22		
		C) di acciai inossidabili . . .	30		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	30		
		E) di altri acciai	35		

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
		β) altri:			
		I) lingotti:			
		aa) di acciai da costruzione	20	esente	6 C.
		bb) di acciai rapidi	15	esente	5 C.
		cc) di acciai inossidabili	20	esente	7 (1) C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura	20	esente	5 C.
		ee) di altri acciai	20	esente	5 C.
		II) blumi, billette, aventi in sezione un perimetro di:			
		aa) mm. 160 o meno:			
		A) di acciai da costruzione	35	esente	7 C.
		B) di acciai rapidi	22	esente	6 C.
		C) di acciai inossidabili	30	esente	8 (2) C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	6 C.
		E) di altri acciai	35	esente	6 C.
		bb) più di mm 160:			
		A) di acciai da costruzione	20	esente	7 C.
		B) di acciai rapidi	15	esente	6 C.
		C) di acciai inossidabili	20	esente	8 (2) C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	20	esente	6 C.
		E) di altri acciai	20	esente	6 C.
		III) bramme e bidoni:			
		aa) dello spessore di mm 6 o più ma meno di mm 50 e della larghezza di mm 150 o più ma meno di mm 300, oppure dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più:			
		A) di acciai da costruzione	20	esente	7 C.
		B) di acciai rapidi	15	esente	6 C.
		C) di acciai inossidabili	20	esente	8 (2) C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	20	esente	6 C.
		E) di altri acciai	20	esente	6 C.
		bb) di altra specie:			
		A) di acciai da costruzione	35	esente	7 C.
		B) di acciai rapidi	22	esente	6 C.
		C) di acciai inossidabili	30	esente	8 (2) C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	6 C.
		E) di altri acciai	35	esente	6 C.
		2) sbozzi di forgia	30		20 C.
		3) sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:			
		α) sbozzi in rotoli per lamiere:			
		Si comprendono in questa voce anche gli sbozzi a bordi rifilati.			
		I) di acciai da costruzione	35	esente	9 C.
		II) di acciai rapidi	22	esente	8 C.
		III) di acciai inossidabili	30	esente	10 (3) C.
		IV) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	8 C.
		V) di altri acciai	35	esente	8 C.

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 5%
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto al 6%
(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8%

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Dazio sul valore % Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze
		β) larghi piatti·			
		I) di acciai da costruzione	35	esente	9 C.
		II) di acciai rapidi	22	esente	8 C.
		III) di acciai inossidabili . . .	30	esente	10 (1) C.
		IV) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	30	esente	8 C.
		V) di altri acciai .	35	esente	8 C.
		4) barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati.			
		α) semplicemente fucinati:			
		I) barre			
		aa) barre piene, a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza:			
		A) di acciai da costruzione	20		
		B) di acciai rapidi	15		
		C) di acciai inossidabili .	20		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura .	20		
		E) di altri acciai . .	20		
		bb) di altra specie:			
		A) di acciai da costruzione	35		
		B) di acciai rapidi . .	22		
		C) di acciai inossidabili .	30		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura .	30		
		E) di altri acciai .	35		
		II) profilati·			
		aa) non forati:			
		A) di acciai da costruzione	35		
		B) di acciai rapidi . . .	22		
		C) di acciai inossidabili .	30		
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura .	30		
		E) di altri acciai . .	35		
		bb) forati . .	35		23
		β) semplicemente laminati o estrusi a caldo:			
		I) vergella o bordione:			
		aa) di acciai da costruzione	35	esente	9 C.
		bb) di acciai rapidi	22	esente	8 C.
		cc) di acciai inossidabili . . .	30	esente	10 (1) C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura . . .	30	esente	8 C.
		ee) di altri acciai	35	esente	8 C.
		II) barre piene:			
		aa) di acciai da costruzione:			
		A) a sezione rettangolare, dello spessore di mm. 50 o più e della larghezza di mm 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza .	20	esente	9 C.
		B) altre	35	esente	9 C.

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 %.

Numero e Lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		bb) di acciai rapidi:				
		A) a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm. 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza . .	15	esente	8	C.
		B) altre . . .	22	esente	8	C.
		cc) di acciai inossidabili:				
		A) a sezione rettangolare, dello spessore di mm. 50 o più e della larghezza di mm 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza . . .	20	esente	10 (1)	C.
		B) altre .	30	esente	10 (1)	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura:				
		A) a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm. 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza .	20	esente	8	C.
		B) altre .	30	esente	8	C.
		ee) di altri acciai:				
		A) a sezione rettangolare, dello spessore di mm 50 o più e della larghezza di mm 300 o più, il cui spessore supera il quarto della larghezza . .	20	esente	8	C.
		B) altre . .	35	esente	8	C.
		III) barre forate per la perforazione delle mine:				
		aa) di acciaio da costruzione	35	esente	9	C.
		bb) di acciai rapidi . .	22	esente	8	C.
		cc) di acciai inossidabili .	30	esente	10 (1)	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura . . .	30	esente	8	C.
		ee) di altri acciai	35	esente	8	C.
		IV) profilati:				
		aa) di acciai da costruzione:				
		A) non forati	35	esente	9	C.
		B) forati	35	esente	10	C.
		bb) di acciai rapidi:				
		A) non forati	22	esente	8	C.
		B) forati	35	esente	10	C.
		cc) di acciai inossidabili:				
		A) non forati	30	esente	10 (1)	C.
		B) forati	35	esente	10	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura:				
		A) non forati	30	esente	8	C.
		B) forati	35	esente	10	C.
		ee) di altri acciai:				
		A) non forati	35	esente	8	C.
		B) forati	35	esente	10	C.
		γ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:				
		I) greggi.				
		aa) barre:				
		A) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm. . .	35		20	
		B) aventi in sezione uno o più lati o diametri minori di 5 mm	35			

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8%.

Numero e Lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %			
				Applicabile		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze della Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		bb) profilati:				
		A) non forati:				
		AA) non aventi in sezione alcun lato, diametro o spessore di mm 10 o meno	30			
		BB) aventi in sezione uno o più lati, diametri o spessore:				
		a') di 10 mm o meno ma più di mm 5 . .	30		20	
		b') di mm 5 o meno	30			
		B) forati	35		23	
		δ) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.)				
		I) semplicemente placcati:				
		aa) laminati o estrusi a caldo:				
		A) di acciai da costruzione	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	9 (1)	C.
		B) di acciai rapidi	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	8 (1)	C.
		C) di acciai inossidabili	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	10 (1) (2)	C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	8 (1)	C.
		E) di altri acciai	Dazio dei non placcati secondo la specie	esente	8 (1)	C.
		bb) ottenuti o rifiniti a freddo	Dazio dei non placcati secondo la specie			
		II) altri				
		aa) con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie, oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		bb) con sole operazioni di carattere meccanico:				
		A) su minima parte della superficie per i prodotti fucinati oppure laminati o estrusi a caldo .	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		B) a superficie rettificata, tornita, limata per i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo . . .	Dazio dei non lavorati secondo la specie			
		5) nastri				
		α) semplicemente laminati a caldo, anche decapati:				
		I) di acciai da costruzione . .	35	esente	9	C.
		II) di acciai rapidi	22	esente	8	C.
		III) di acciai inossidabili	30	esente	10 (3)	C.
		IV) di acciai resistenti ad alta temperatura . . .	30	esente	8	C.
		V) di altri acciai	35	esente	8	C.

(1) Per i profilati forati è da applicare il dazio del 10 %.
(2) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all' 8 % per i profilati non forati.
(3) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all' 8 %.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze della Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		β) semplicemente laminati a freddo, anche decapati:				
		I) di acciai da costruzione	35		20	
		II) di acciai rapidi	22			
		III) di acciai inossidabili	30			
		IV) di acciai resistenti ad alta temperatura	30			
		V) di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o di più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente	35			
		VI) di altri acciai	35		20	
		γ) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie				
		I) semplicemente placcati				
		aa) laminati a caldo				
		A) di acciai da costruzione	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	9	C.
		B) di acciai rapidi	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	8	C.
		C) di acciai inossidabili	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	10 (1)	C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	8	C.
		E) di altri acciai	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie	esente	8	C.
		bb) laminati a freddo	Dazio dei nastri non placcati secondo la specie			
		II) altri	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		δ) altrimenti foggiati o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico su minima parte della loro superficie (perforati, smussati, orlati, ecc.)	Dazio dei nastri non lavorati secondo la specie			
		6) lamiere				
		α) lamiere dette « magnetiche »:				
		I) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	35	esente	12	C.
		II) altre	35	esente	8	C.
		β) altre lamiere				
		I) semplicemente laminate a caldo, non decapate:				
		aa) di acciai da costruzione	35	esente	9	C.
		bb) di acciai rapidi	22	esente	8	C.
		cc) di acciai inossidabili	30	esente	10 (1)	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	8	C.
		ee) di altri acciai	35	esente	8	C.

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8 %.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		II) semplicemente laminate a caldo e decapate:				
		aa) di acciai da costruzione	35	esente	9	C.
		bb) di acciai rapidi	22	esente	8	C.
		cc) di acciai inossidabili	30	esente	10 (1)	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	8	C.
		ee) di altri acciai	35	esente	8	C.
		III) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:				
		aa) di mm 3 o più:				
		A) di acciai da costruzione	35		23	
		B) di acciai rapidi	22			
		C) di acciai inossidabili				
		AA) contenenti più del 12 % fino al 17 % di cromo	30		23	
		BB) contenenti più del 17 % di cromo	30			
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	30			
		E) di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o di più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente	35			
		F) di altri acciai	35		23	
		bb) inferiore a mm 3:				
		A) di acciai da costruzione	35	esente	9	C.
		B) di acciai rapidi	22	esente	8	C.
		C) di acciai inossidabili	30	esente	10 (1)	C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura	30	esente	8	C.
		E) di altri acciai	35	esente	8	C.
		IV) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:				
		aa) di acciai da costruzione	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	9	C.
		bb) di acciai rapidi	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.
		cc) di acciai inossidabili	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10 (1)	C.
		dd) di acciai resistenti ad alta temperatura	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.
		ee) di altri acciai	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.
		V) altrimenti foggiate o lavorate:				
		aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:				
		A) di acciai da costruzione	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	9	C.
		B) di acciai rapidi	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8%.

Numero e lettera della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
		C) di acciai inossidabili	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	10 (1)	C.
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.
		E) di altri acciai	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	esente	8	C.
		bb) perforate, curvate imbutite, cesellate incise, rabescate e altre escluse le lamiere foggiate per laminazione	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie			
		7) fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità				
		α) greggi				
		I) con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm 5, ammatassati o arrotolati				
		aa) con resistenza inferiore a kg 150 per millimetro quadrato di sezione.				
		A) di sezione tonda . . .	35		20	
		B) di sezione diversa dalla tonda	35		20	
		bb) con resistenza di kg 150 o più per millimetro quadrato di sezione.				
		A) di sezione tonda	35			
		B) di sezione diversa dalla tonda . .	35		20	
		I fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi, sono ammessi al dazio del 15% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze				
		II) altri				
		aa) a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza.				
		A) di acciai da costruzione	35		20	
		B) di acciai rapidi	22			
		C) di acciai inossidabili	30			
		D) di acciai resistenti ad alta temperatura . .	30			
		E) di altri acciai	35		20	
		bb) di altra specie:				
		A) non aventi in sezione alcun lato o diametro minore di 5 mm.	35		20	
		B) aventi in sezione uno o più lati o diametri minori di 5 mm	35			
		β) lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie (fosfatizzati, parcherizzati, verniciati, laccati, zincati, stagnati, ramati, cromati, ecc placcati di metalli comuni, fasciati di carta o di materia tessile o di gomma e simili, per oggetti di moda o per fiori artificiali e altri simili usi), oppure argentati, dorati, platinati con strato ricoprente non superiore a 30 micron o, qualora tale limite non sia accertabile aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille	Dazio dei fili greggi, secondo la specie			

(1) Dal 10 febbraio 1960 il dazio è ridotto all'8%.

Numero e Lettera della Tariffa	Numero e Lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Applicabile: Per provenienze dalla Comunità europea del carbone e acciaio (CECA) scortate da certificato di libera pratica	Applicabile: Per provenienze CECA senza certificato di libera pratica e per altre provenienze	
73.16		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, cremagliere, traverse, stecche, piastrine di appoggio, piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie:				
a		rotaie (diritte o curvate, anche forate):				
		1) conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferrose.	35			
		2) altre:				
		α) nuove, del peso per metro lineare:				
		I) di 20 kg. o più	35	esente	10	C.
		II) inferiori a kg. 20	35	esente	10	C.
		β) usate	35	esente	10	C.
b		contro-rotaie (diritte o curvate anche forate)	35	esente	10	C.
c		cremagliere (anche forate)	35		23	
d		traverse (anche forate o curvate):				
		Si classificano in questa voce anche le traverse imbutite.				
		1) munite di cuscinetti	35	esente	11	C.
		2) altre	35	esente	11	C.
e		stecche (ganasce) e piastrine di appoggio anche forate, imbutite o in altro modo lavorate:				
		1) laminate	35	esente	11	C.
		2) altre	35		23	
f		altri:				
		1) aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, anche forati	35		23	
		Seguono il trattamento daziario di questa voce le piattaforme, i deviatori e simili.				
		2) piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento, anche forate, imbutite o in altro modo lavorate . . .	35		23	

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5108310) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.